

A CHI SPETTA

Circ. 137/2007 punto 1- msg 7040/2008

Il D.M. 12.07.2007 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 247 del 23.10.2007 ed entrato in vigore in data 7.11.2007, ha previsto l'estensione dell'astensione obbligatoria, in favore delle

- lavoratrici a progetto e categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative) *;
- associate in partecipazione;
- libere professioniste iscritte alla gestione separata;
- lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (prestazioni di durata inferiore a 30 gg nell'anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso committente);
- lavoratrici riconducibili alle categorie "tipiche" (**amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica**);
- lavoratrici titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'art. 2222 c.c.;
- venditori "porta a porta"

(estensione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del D.Lgs 151/2001).

Tale decreto sostituisce il precedente D.M. 04.04.2002, pubblicato sulla G.U. n° 136 del 12.06.2002, ed entrato in vigore in pari data.

* Proroga della durata del rapporto di lavoro

Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di astensione, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro **per un periodo di 180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.**

Ai lavoratori che versano nella gestione separata l'indennità non spetta :

- se iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- se pensionati

Per aver diritto alla tutela della maternità i lavoratori iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento che dal 7.11.2007, a seguito dell'aliquota aggiuntiva dello 0,22, è divenuta dello 0,72% e, come **già detto, non dovranno risultare iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né essere pensionati.**

Il beneficio spetta in qualità di lavoratori parasubordinati Circ. 47/1999:

- alle **madri naturali**;
- alle **madri o padri** (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) **adottanti o affidatari dalla data di effettivo ingresso del minore in famiglia**;
- ai **padri** (solo in caso di **morte o di grave infermità** della madre o di **abbandono del figlio** nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre).

N.B.: le indennità sostituiscono il precedente assegno di parto (Circ. 138/2002).

Tali lavoratrici dal **7.11.2007**, dovranno corredare la **domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto** da presentare in busta chiusa **prima dell'inizio del congedo**. Circ. 137/2007 punto 1.

ASTENSIONE DAL LAVORO

Astensione dal lavoro Circ. 137/2007 punto 1

A decorrere **dal 7.11.2007 (compreso)** ai **committenti e agli associati in partecipazione è esteso il divieto** di adibire al lavoro durante il periodo di **congedo di maternità** (art. 16 D. Lgs. 151/2001) e di **interdizione anticipata e prorogata** (art. 17 D. Lgs. 151/2001) le:

- **Lavoratrici a progetto e categorie assimilate (lavoratrici coordinate e continuative)**
- **Le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali**
- **Le associate in partecipazione**

anche

- **Le libere professioniste che versano nella gestione separata, potranno accedere alla indennità di maternità purché si astengano effettivamente dalla attività lavorativa durante i periodi tutelati.**

L'obbligo di astensione relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia **già verificatisi** alla data del **7.11.2007** sussiste solo per i periodi di congedo successivi alla predetta data.

L'astensione dal lavoro dovrà essere attestata nella forma della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da parte della lavoratrice e del committente o associante in partecipazione o della libera professionista.

Obbligo di astensione del lavoratore padre

L'obbligo di astensione dall'attività lavorativa sussiste anche per il lavoratore parasubordinato padre durante i periodi in cui beneficiano della indennità di paternità.

Obbligo di astensione e interdizione anticipata e/o prorogata

L'obbligo di astensione dalla attività sussisterà anche durante **l'interdizione anticipata e/o prorogata** disposta dall'Ufficio provinciale del lavoro sezione ispettorato.

Le libere professioniste potranno fruire dell'interdizione, sia anticipata che prorogata **nella sola ipotesi di "gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose"**.

Per i provvedimenti di **interdizione anticipata e/o prorogata precedenti il 7.11.2007 e che si protraggano nell'efficacia oltre tale data, l'obbligo dall'astensione** e l'indennità sussisteranno a condizione che il parto si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.

CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA

Certificato medico di gravidanza Circ. 137/2007

Tale certificato dovrà essere presentato, prima dell'inizio dell'astensione, a corredo della domanda di maternità, in busta chiusa, attestante la data presunta del parto.

I REQUISITI

(Circ. 138/2002 - Circ. 137/2007).

per le **lavoratrici parasubordinate** che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate (art. 1):

- almeno tre mensilità di **accredito contributivo** nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la **data presunta del parto**;

per le **madri o padri** (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) **lavoratori parasubordinati adottanti o affidatari** (art. 2):

- almeno tre mensilità di **accredito contributivo** nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di **adozione o affidamento nazionale purché il bambino non abbia superato i sei anni di età** ;
- almeno tre mensilità di **accredito contributivo** nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di **adozione o affidamento internazionale anche se il minore abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.**

per i **lavoratori padri parasubordinati** che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati:

- almeno tre mensilità di **accredito contributivo** nei 12 mesi che precedono la data di morte o di **grave infermità** della madre o di **abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre.**

Nel caso di **flessibilità** e di **interdizione anticipata** il requisito contributivo dovrà essere reperito nei 12 mesi interi precedenti il diverso periodo di congedo richiesto Circ. 137/2007.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

LA DURATA

Ai lavoratori parasubordinati si estende la disciplina dei lavoratori subordinati Circ. 137/2007 sussistendo anche per loro **l'obbligo dell'astensione** dal lavoro avranno, pertanto, diritto alla **indennità prendendo a riferimento la data presunta del parto** per i periodi di:

- **2 mesi precedenti la data presunta del parto, "ante partum"** (la data presunta del parto, non sarà inclusa nell'ante partum msg 22911 del 20.09.2007)
- **periodo intercorrente** tra **data presunta** e **data effettiva** del parto;
- **post partum** (3 mesi dal giorno successivo al parto)
- **interdizione anticipata e prorogata** per le **collaboratrici a progetto, coordinate e continuative** e per le **associate in partecipazione**, nei confronti invece delle **libere professioniste** che versano nella gestione **l'interdizione**, sia anticipata che prorogata, è riconoscibile **nella sola ipotesi di "gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose"**.
- **parto prematuro** per un massimo di **5 mesi - 3 post partum + massimo 2 mesi ante partum** fruibili dopo il post partum senza ripresa lavoro;
- **flessibilità** (massimo 1 mese ante partum + 4 mesi post partum)

Qualora la domanda **non sia corredata del certificato medico di gravidanza** attestante la **data presunta** del parto, il **periodo indennizzabile a titolo di maternità sarà determinato prendendo a riferimento la data effettiva del parto** (due mesi precedenti la data effettiva del parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa = 5 mesi e 1 giorno) Circ. 137/2007

Indennità di paternità

Spetta al lavoratore parasubordinato per i 3 mesi successivi la data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.

Indennità di maternità e adozione

- nel caso di adozione o affidamento **nazionale**, l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, **non abbia superato i sei anni di età**; Circ. 137/2007
- nel caso di adozione o affidamento **internazionale**, l'indennità spetta per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore **anche se lo stesso**, al momento dell'adozione o dell'affidamento, **abbia superato i sei anni di età, fino al compimento**

della maggiore età; Circ. 137/2007

Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell'ingresso in famiglia, il minore si trovi in affidamento preadottivo.

N.B.: L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza) l'indennità di malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili se non per l'eventuale **degenza non ricompresa nel trattamento di maternità**.

LA DECORRENZA DELLA TUTELA (Circ. 47/1999) - (Circ. 138/2002) - (Circ. 137/2007)

L'indennità decorre ed è riconoscibile a partire dal 1.1.1998 (la decorrenza dell'indennità si riferisce ai parti intervenuti da tale data anche se i 2 mesi, o parte di essi, antecedenti la data del parto si collocano nel 1997) **l'ultima tutela il D.M. 12.07.2007 entrato in vigore il 7.11.2007 (Circ. 137/2007) estende alle lavoratrici che versano nella gestione separata, l'obbligo di astensione dal lavoro.**

Nel caso di **adozione o affidamento** di bambini di età non superiore ai 6 anni, il diritto ha efficacia per gli ingressi in famiglia intervenuti a decorrere dal **1.1.1998**. (Circ. 97/2001)

Per i minori, dati in **adozione o affidamento preadottivo internazionale**, il diritto ha efficacia per gli ingressi in Italia intervenuti a decorrere dal **1.5.2000** (Circ. 97/2001).

Nel caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre l'indennità spetta al padre lavoratore parasubordinato per le situazioni che si sono verificate dal **1° gennaio 1998**.

IL REDDITO MEDIO (Circ. 93/2003) (Circ. 137/2007)

Ai fini del computo delle indennità (indennità di maternità, di adozione o affidamento e di paternità) il reddito annuo da prendere a riferimento è quello utile ai fini contributivi nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (2 mesi precedenti la data presunta del parto);

per i collaboratori coordinati e continuativi:

il reddito effettivamente percepito;

per i liberi professionisti:

il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi derivanti da attività libero-professionali;

L'ANZIANITÀ ASSICURATIVA (Circ. 93/2003)

L'anzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi ovvero, in mancanza di iscrizione, dal 1° versamento contributivo.

Si precisa che **l'anzianità assicurativa** è pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi quando l'iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi ovvero da meno di 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO (Circ. 93/2003)

Il periodo di riferimento del reddito:

- interessa 2 anni solari, nella maggior parte dei casi;
- interessa solo 1 anno solare nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo ovvero quando l'ingresso in famiglia del minore, adottato o affidato, avvenga nel mese di gennaio;
- va posto in relazione anche alla presenza dell' **anzianità assicurativa** pari o superiore a 12 mesi

ovvero inferiore a 12 mesi:

- coincide con i 12 mesi "solari" precedenti l'inizio del periodo indennizzabile quando l'anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi;
- coincide con i mesi di anzianità assicurativa nel caso in cui l'anzianità assicurativa è inferiore a 12 mesi.

IL CALCOLO DEL REDDITO MEDIO GIORNALIERO (Circ. 93/2003)

I redditi ai quali si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi nei limiti annui del minimale e del massimale (minimale di reddito 2010 = €. 14.334,00; massimale di reddito 2010 = €. 91.507,00).

Pertanto, nel caso di conseguimento di un reddito annuo superiore al massimale l'indennità di maternità deve essere calcolata senza tener conto dei redditi eccedenti il massimale

Per il calcolo dei mesi per i quali deve essere diviso il reddito (in caso di attività libero-professionale) vanno considerati i mesi "solari" interi.

Per calcolare il numero dei giorni per i quali deve essere diviso il reddito totale (sia per l'attività libero-professionale sia per l'attività di collaborazione coordinata e continuativa) devono essere considerati i giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 ma sempre rapportati a mesi interi a seconda che l'anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore).

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ (Circ. 93/2003)

Anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi

Liberi professionisti (esempio 1.1 Circ. 93/2003)
Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 1.2 Circ. 93/2003)

Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi

Liberi professionisti (esempio 2.1 Circ. 93/2003)
Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 2.2 Circ. 93/2003)

Iscrizione antecedente alla percezione del reddito

Liberi professionisti (esempio punto 3 Circ. 93/2003)
Collaboratori coordinati e continuativi (esempio punto 3 Circ. 93/2003)

Emolumenti arretrati (esempio punto 4 Circ. 93/2003)

Cambio di posizione nel corso del periodo di riferimento (esempio punto 5 Circ. 93/2003)

LA MISURA

È pari all'80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata **direttamente dall'Inps** con:

- bonifico bancario o postale (**IBAN**)
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore:
 - da un documento di riconoscimento;
 - dal codice fiscale;
 - dalla consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel con Posta Prioritaria

LE PARTICOLARITÀ

La lavoratrice madre "parasubordinata" che **non versa più**, al momento dell'evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione separata dei lavoratori autonomi, **ma in possesso** del requisito delle 3 mensilità:

- ha diritto all'indennità di maternità purché non abbia titolo, come lavoratrice subordinata o autonoma, a prestazioni di maternità di importo superiore;
- ha diritto, a richiesta dell'interessata, al trattamento differenziale a carico della gestione separata quando l'importo della maternità come lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore.

La lavoratrice madre parasubordinata **iscritta**, al momento dell'evento indennizzabile (2 mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione separata dei lavoratori autonomi, **ma non in possesso** del requisito delle 3 mensilità:

- ha diritto all'indennità di maternità prevista per le lavoratrici subordinate se la stessa, prima dell'iscrizione come parasubordinata, sia stata lavoratrice dipendente e possa far valere i requisiti per il prolungamento del diritto all'indennità di maternità previsti per tale categoria ossia:
 - 1. rapporto di lavoro interrotto durante il congedo di maternità;
 - 2. inizio del congedo di maternità entro 60 giorni dalla data di sospensione, di assenza dal lavoro senza retribuzione, di disoccupazione;

N.B.: nel computo dei 60 giorni non si tiene conto:

- delle assenze per malattia o infortunio sul lavoro accertate e riconosciute dagli Enti gestori;
- del periodo di congedo parentale o di malattia del figlio per una precedente maternità;
- del periodo di assenza per accudire i minori in affidamento;
- dei periodi di non lavoro previsti dai contratti part-time di tipo verticale;
- godimento dell'indennità di disoccupazione all'inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ha diritto all'indennità di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione);
- 26 contributi settimanali nel biennio che precede l'inizio del congedo di maternità per la lavoratrice che all'inizio del congedo stesso non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavori non soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione e che non siano trascorsi 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

- godimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni all'inizio del congedo di maternità intervenuto dopo 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (ha diritto all'indennità di maternità anziché all'indennità di Cassa Integrazione Guadagni);
- godimento dell'indennità di Mobilità all'inizio del congedo di maternità (ha diritto all'indennità di maternità anziché all'indennità di Mobilità).

La lavoratrice madre parasubordinata **contestualmente iscritta**, al momento dell'evento indennizzabile (2 mesi prima la data **presunta** del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), **anche come dipendente o autonoma** ha diritto solo come lavoratrice dipendente o autonoma.

La lavoratrice madre **contestualmente iscritta ad una doppia attività** (parasubordinata da un lato e dipendente o autonoma dall'altro) **ed in precedenza alla sola gestione separata col requisito delle 3 mensilità**, ha diritto, su richiesta, a beneficiare, qualora il trattamento economico di maternità come dipendente o autonoma sia inferiore, **alla corresponsione della differenza come parasubordinata**.

LA DOMANDA

(all. 2 circ. 138/2002) Circ. 137/2007

La domanda deve essere redatta sul mod. MAT/GEST.SEP, appositamente ristrutturato, e deve essere presentata alla sede Inps di residenza entro:

- prima dell'inizio dell'astensione dall'attività lavorativa e comunque entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile;

La domanda dovrà essere corredata dalla **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** rilasciata dalla lavoratrice e dal committente o dall'associante in partecipazione o dalla libera professionista **attestante l'effettiva astensione dall'attività lavorativa**

la **domanda dovrà inoltre essere completa di:**

in tutti i casi (tranne adozione o affidamento)

- **certificato medico di gravidanza** rilasciato dai medici del servizio sanitario nazionale (SSN) o dall'azienda ospedaliera (in busta chiusa) attestante la **data presunta del parto** Circ. 137/2007 da presentare **prima dell'inizio del congedo- auto certificazione attestante le generalità del richiedente, del neonato, del rapporto di parentela o certificato di stato di famiglia dal quale risulti la paternità e la maternità;**

Sono compresi nella categoria dei medici del SSN i **medici curanti di medicina generale convenzionati**, pertanto i certificati medici indicanti la data presunta del parto, redatti dai medici curanti, devono considerarsi equivalenti ai certificati rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) (circ. n. 62 del 29.04.2010)

Nel caso di certificazione di gravidanza rilasciata da medici diversi (medici privati o non convenzionati, medici dipendenti da strutture **private non convenzionate con il SSN**) è **facoltà del committente o dell'Inps accettare i certificati stessi ovvero richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.** (nota 31 circ. 17/82 - Dlgs. 151/01 comma 2-circ. n. 62 del 29.04.2010).

Sono strutture convenzionate con il SSN (circ. 32/2006):

- aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
- **strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè:**
 - policlinici universitari (art. 39 legge 833/78);
 - istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
 - ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78);
 - istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPC 20.10.1988);
 - enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).

Qualora la domanda **non sia corredata del certificato medico di gravidanza** attestante la data presunta del parto, il **periodo indennizzabile a titolo di maternità sarà determinato prendendo a riferimento la data effettiva del parto** (due mesi precedenti la data effettiva del parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa = 5 mesi e 1 giorno) Circ. 137/2007

nel caso di adozione o affidamento nazionale

- copia del provvedimento di adozione o affidamento;
- copia del documento rilasciato dall'autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;

nel caso di adozione o affidamento internazionale

- **certificato dell'Ente autorizzato (Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)** da cui risulti l'adozione o l'affidamento da parte del giudice straniero, l'avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i genitori adottivi o coniugi affidatari;

per il lavoratore padre, a seconda dei casi:

- certificato di morte della madre;
- **certificazione medica attestante la grave infermità della madre;**
- copia del provvedimento formale di abbandono del figlio da parte della madre;
- copia del provvedimento formale di affidamento del figlio al solo padre richiedente;

nel caso di collaboratori coordinati e continuativi

- la Sede preposta al pagamento effettuerà la verifica del requisito contributivo direttamente, attraverso l'accesso alle procedure E-MENS parasubordinati ed Estratto Conto parasubordinati .Tali procedure consentono di visualizzare i dati relativi all'attività lavorativa svolta dal collaboratore ,nonché l'effettivo versamento dei contributi .

nel caso di liberi professionisti

- copia delle denunce dei redditi relative agli ultimi 2 anni precedenti il parto o l'ingresso del bambino in famiglia;
- copia dei versamenti degli acconti ai fini IRPEF relativi agli ultimi 2 anni precedenti il parto o l'ingresso Del bambino in famiglia.

MATERNITA' E MALATTIA
Maternità e malattia

L' indennità di **maternità** è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza) l'indennità di **malattia non spetta** durante i periodi di maternità indennizzabili spetta, invece, l'indennità per l'eventuale degenza non ricompresa nel trattamento di maternità

MATERNITA' E CONGEDO PARENTALE
Maternità e Congedo parentale

La lavoratrice iscritta alla gestione separata che può far valere il previsto requisito contributivo per la maternità:

- **ha diritto al congedo parentale** Circ. 137/2007 punto 2;

MATERNITA' E ABORTO
Maternità e aborto

I lavoratori iscritti alla gestione separata che possono far valere il previsto requisito contributivo:

- **non hanno diritto** alla prestazione di **aborto** (Circ. 138/2002).

In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l'interruzione spontanea o terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (300 gg. prima della data presunta del parto).

L'interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno, anche nell'ipotesi di **bambino nato morto o deceduto** dopo un breve lasso di tempo, è da considerare a tutti gli effetti parto e dà diritto, pertanto, all'indennità di maternità per 5 mesi (2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il giorno successivo a quello del parto) la lavoratrice **dovrà astenersi dal lavoro**.

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di **astensione dal lavoro** per i quali si percepisce l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto alla pensione che della determinazione della misura (art. 6, D.M. 12.7.2007)

Circ. 137/2007, Circ. 64 del 13.05.2010.

L'ACCREDITO CONTRIBUTIVO

la contribuzione da versare nella gestione separata è pari per l'anno 2009 il 25,72% del reddito percepito ; (circ. 36/2009) ; L'accredito contributivo per i professionisti e collaboratori iscritti nella gestione separata **NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria** avrà luogo tenendo conto dei minimali contributivi del commercio (la produzione di un reddito inferiore a quel minimale determina una proporzionale riduzione del contributo accreditato sulla posizione assicurativa) secondo il criterio di cassa come di seguito:

anno	%	minimale annuo	ctr annuo	ctr mensile	
2000	13,00	11.717,49	1.523,27	126,93	circ. 56/2000 punto 6
2001	13,00	12.004,47	1.560,58	130,05	circ. 72/2001 punto 6
2002	14,00	12.312,00	1723,68	143,64	circ 59/2002 lett. B , p. 1
2003	14,00	12.590,00	1.762,60	146,88	circ 62/2003 lett. B , p. 1
2004	17,80 / 18,80	12.889,01	2.294,24	191,19	circ. 58/2004 lett. B , p. 1
2005	18,00/19,00	13.133,00	2.363,94	197,00	circ. 59 /2005 lett. B, p. 1
2006	18,20/19,20	13.345,00	2.428,79	202,39	circ. 51/2006 lett. B, p. 1
2007	23,50	13.598,00	3.195,48	266,29	circ. 77/2007 lett. B, p. 1
2007	23,72				

Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici parasubordinate

2008	24,72	13.819,00	3.416,04	284,67	circ. 48/2008 lett. B, p. 1
2009	25,72	14,240,00	3,662,52	305,21	circ. 36/2009
2010	26,72	14.334,00	3.830,04	319,17	circ. 37/2010

Esempio = anno 2010 per ogni 319,17 euro versati sarà accreditato un mese, per avere accreditati 3 mesi debbono essere stati versati almeno 957,51 euro.

Tali accrediti mensili saranno collocati temporalmente dal gennaio dell'anno di corresponsione dei compensi secondo il criterio di cassa e , nel caso di prima iscrizione nell'anno considerato saranno collocati dalla data di iscrizione.